

Ordine Avvocati di Oristano

INTERNO

Da: "Roberto UZZAU" <avv. robertouzzau@tiscali.it>
A: "ORDINE LANUSEI" <forolanusei@tiscali.it>; "PRESIDENTE LANUSEI" <carrusgianni@tiscali.it>; "ORDINE CAGLIARI" <avv.ca@libero.it>; "ORDINE NUORO" <ordineavvocatinuoro@libero.it>; "PRESIDENTE ORISTANO" <avvdonatellapau@cnfpec.it>; "PRESIDENTE SASSARI" <avvfrancescomilia@yahoo.it>; "ORDINE TEMPIO" <info@ordineavvocatitempio.it>; "ORDINE ORISTANO" <info@ordineavvocatoristano.it>; "PRESIDENTE CAGLIARI" <ettoreazori@libero.it>; "PRESIDENTE NUORO" <siotto.priamo@tiscali.it>; "ORDINE SASSARI" <segreteria@ordineavvocati.ss.it>; "PRESIDENTE TEMPIO" <avv.gosamo@tiscalinet.it>

Data invio: martedì 31 luglio 2012 19.33

Oggetto: scadenza contributi in autoliquidazione

Cari Presidenti,

l'eccezionale flusso di accessi al sito della Cassa a causa della nota scadenza del pagamento della prima rata dei contributi in autoliquidazione e del contestuale necessario invio del Modello5/2012 (necessario perchè altrimenti è impossibile generare i MaV o i bonifici personalizzati), ha intasato il sistema negli ultimi due giorni.

Molti sono i disagi e le lamentele degli iscritti, nonostante quest'anno sia stata raddoppiata la banda Internet e si stia effettuando una continua pulizia del sito che viene costantemente ingolfato dal ripetuto cliccare dei Colleghi che non hanno immediata risposta al comando.

In disparte il fatto che si attende sempre all'ultimo momento per ottemperare ai propri obblighi (colpa dei commercialisti, i quali

dicono che è colpa nostra che mandiamo tardi la documentazione contabile), è bene rammentare che il nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni così prevede all'art. 7:

Art. 7 - Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione

1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all'art. 10.

2. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, dal nono al trentesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 10, una sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.

3. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 10, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.

4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 10, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque di € 30,00.

La misura degli interessi è indicata all'art. 10 che recita:

Art. 10 - Interessi per omessi o ritardati pagamenti

Per le inadempienze di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli **interessi di mora, nella misura annua del 2,75%** ovvero quelli legali se superiori.

Si tratta dunque di importi che, nella generalità dei casi, appaiono irrisori. Si pensi all'ipotesi di un versamento di € 5.000,00 effettuato con un ritardo di 5 giorni: il conto finale per l'iscritto sarà di circa 1,88 euro.

Al fine di rasserenare gli animi esasperati, Vi preghiamo di voler divulgare la presente comunicazione.

Molti cordiali saluti

Avv. Roberto UZZAU

Avv. Alberto COCCO-ORTU